



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex Legge n.208/2015 anche per il settore della nautica da diporto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 21.9.2022 n. 32/E, ha fornito **chiarimenti in merito all'applicabilità del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno** ex art. 1 co. 98 della L. 208/2015 in relazione al **settore della nautica da diporto**. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti: i) le **imprese nel settore del noleggio di unità da diporto**, in linea di principio, possono fruire **del credito Mezzogiorno** in relazione agli investimenti agevolabili, non **essendo assimilabili alle attività del settore "trasporti"**; ii) **le imbarcazioni**, in possesso dei requisiti di strumentalità e novità, **devono costituire parte integrante di un'organizzazione d'impresa** che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di noleggio per nautica da diporto "radicata" in uno dei territori ammissibili al beneficio; iii) modificando il precedente orientamento, secondo l'Agenzia delle Entrate le imbarcazioni da diporto, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci B.II.2 e B.II.3 dello Stato patrimoniale, **possono rappresentare**, in linea di principio, **macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto**, con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti, gli **investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta**.

Premessa

Con la circolare 21.9.2022 n. 327E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'applicabilità del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 della L. 208/2015 con particolare riferimento al settore della nautica da diporto.

Profilo soggettivo

Le imprese che **operano nel settore del noleggio di unità da diporto**, in linea di principio, **possono fruire del credito Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili**, in quanto, nel rispetto del quadro normativo interno che regola il settore e sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 6.8.2015 n. 15036, **il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del "settore dei trasporti"**, escluso dall'agevolazione ai sensi del Regolamento generale d'esenzione, sempre che non si tratti di attività - come quelle connesse al noleggio a viaggio - riconducibili al trasporto.

Osserva

Con riferimento alle imprese che operano contestualmente in un settore escluso (trasporti) e in quello della nautica da diporto, **l'Agenzia rileva** che tali imprese **potranno fruire del credito Mezzogiorno nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d'azienda, dotati ai fini fiscali di contabilità separata.**

Investimenti agevolabili

Viene poi chiarito che devono considerarsi, in linea di principio, **escluse dall'agevolazione le ipotesi in cui l'acquisto delle imbarcazioni da diporto** (o di altri beni agevolabili) **avvenga con finalità di mera sostituzione della flotta già esistente**, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva esistente.

Osserva

Inoltre, le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità, come declinati dalla circ. n. 34/2016, **devono costituire parte integrante di un'organizzazione d'impresa che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di noleggio per nautica da diporto "radicata" in uno dei territori ammissibili al beneficio.**

In assenza di elementi strutturali, **l'esistenza di un'organizzazione** (ancorché minimale) **può desumersi anche da altri elementi o indizi dell'attività svolta "a terra" che**, allo stesso modo, consentano di **individuare il riferimento territoriale dell'attività** (ad esempio, il rimessaggio, l'allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio e l'insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l'attività).

Non assume invece rilievo la circostanza che **la navigazione avvenga al di fuori dei territori agevolabili**, purché sia possibile riscontrare un vincolo di **connessione tra l'imbarcazione e la struttura produttiva radicata nel territorio agevolato** (ad esempio, ove il soggetto che ha effettuato l'investimento continui a sopportare, tra l'altro, i rischi connessi all'utilizzo del bene in caso di guasti, ai fini della responsabilità civile verso terzi, ecc.)

Classificazione contabile

Quanto alla **classificazione contabile**, la circolare n.32/E/2022, riportando le considerazioni sulla classificazione delle imbarcazioni da diporto fornite dall'OIC nell'ambito della newsletter di maggio 2022, afferma che **la classificazione di bilancio alla stregua di "Impianti e macchinari" nello schema di Stato patrimoniale** previsto dall'art. 2424 c.c. (voce B.II.2) e di **"Attrezzature industriali e commerciali"** (voce B.II.3) - nella misura in cui risulti corretta in applicazione delle disposizioni del codice civile e dei principi contabili adottati dall'impresa - **rappresenta un primo indicatore della circostanza che i beni acquistati siano "macchinari, impianti e attrezzature varie" funzionali all'esercizio delle attività economiche poste in essere.**

Viene tuttavia rilevato che qualora **l'operatore economico abbia rappresentato in maniera diversa la propria realtà aziendale** (ad esempio, ipotizzando la creazione di una specifica voce dello Stato patrimoniale) ovvero, sulla base della tipologia e dimensioni della propria azienda, **usufruisca di schemi di bilancio semplificati, diviene necessario valorizzare tutti gli elementi, in diritto e in fatto, che consentano di considerare i beni oggetto dell'investimento come "macchinari, impianti e attrezzature varie" il cui utilizzo da parte dell'impresa sia essenziale per l'esercizio della propria attività.**

Ne consegue che, secondo l'Agenzia delle Entrate, **le imbarcazioni da diporto**, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, **possono rappresentare**, in linea di principio, **macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto** con la conseguenza che, **sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta Mezzogiorno.**

L'Agenzia delle Entrate modifica quindi il suo precedente orientamento, indicato nella risposta a interpello n. 322/2020 e richiamato nella risposta a interrogazione parlamentare 22.3.2022 n. 5-07730,

non ritenendo più indispensabile la classificazione nelle suddette voci di bilancio ai fini dell'agevolazione.

Osserva

La stessa circolare n. 32E invita infatti "gli **Uffici a riesaminare gli eventuali atti già emessi**, anche pendenti in contenzioso, alla luce dei chiarimenti forniti con il presente documento".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti